

Bando di gara relativo alla gara semplice n. 74/91 CE

(91/C 287/13)

Con il regolamento (CEE) n. 3135/91, del 24 ottobre 1991 ⁽¹⁾, la Commissione ha indetto una vendita tramite gara semplice per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio ⁽²⁾ e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo e francese.

I luoghi di magazzinaggio, il volume di alcole e le caratteristiche analitiche di ogni cisterna sono indicati nel capitolo XI.

I concorrenti devono conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, a quelle del regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 270/91 ⁽⁵⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione e in particolare a quelle riportate in appresso.

I. Offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 ettolitri di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11,00 e le 12,00 del giorno indicato al punto 4 al ricevimento dell'edificio «Loi 120» della Commissione europea, sito in rue de la Loi, 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 74/91 CE — alcole — DG VI-E-3 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. *Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 19 novembre 1991.*

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

a) il riferimento alla gara semplice n. 74/91 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1780/89, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la dichiarazione attestante l'impegno assunto con un operatore nei Caraibi per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti previsti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3135/91.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid, tel. 347 65 00; telex 23427 SENPA; telefax 5219832;

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ecu per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

7. I tassi di conversione da applicare per la conversione in moneta nazionale nel quadro delle gare per la vendita di alcole sono quelli vigenti la vigilia del giorno della pubblicazione del bando della gara semplice n. 74/91 e riportati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3161/91 ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 2. 2. 1991, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 302 dell'1. 11. 1991, pag. 43.

II. Campioni ed esame dell'alcole

1. Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ecu al litro o del controvalore in pesetas spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

Il volume del campione, per interessato e per cisterna, non può superare i 5 litri.

2. L'organismo d'intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

III. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

1. L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3135/91 al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.
2. Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicazione è attribuita al concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente. Nel caso in cui siano state presentate varie offerte agli stessi prezzi, l'attribuzione dell'aggiudicazione avviene per sorteggio.

La Commissione informa per iscritto, con ricevuta di ritorno, i concorrenti e l'organismo d'intervento detentore dell'alcole del seguito riservato alle offerte.

V. Dichiarazione d'attribuzione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione

della sua offerta, nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 20 ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol.

VI. Ritiro

Il ritiro dell'alcole dai magazzini dell'organismo d'intervento avviene su presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento detentore, previo pagamento del quantitativo corrispondente al ritiro.

VII. Pagamento

L'aggiudicatario versa all'organismo d'intervento interessato il prezzo dell'alcole da ritirare entro il giorno precedente il rilascio del buono di ritiro.

VIII. Ritardi nel ritiro

Le conseguenze dei ritardi nel ritiro degli alcoli per lo svincolo della cauzione di buona esecuzione sono quelle previste nel regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (*).

IX. Cauzioni

La costituzione delle cauzioni e il loro svincolo sono soggetti alle disposizioni comunitarie, in particolare quelle di cui agli articoli 14, 16, 33 e 34 del regolamento (CEE) n. 1780/89, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 270/91, e di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3135/91.

X. Termine per l'utilizzazione dell'alcole

L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve avvenire entro un termine di tre anni a decorrere dalla data del primo ritiro.

(*) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

XI. Gara semplice n. 74/91 CE

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Villarrobledo	15	41 311	39	Greggio + 92°
		16	33 689	35 + 36	Greggio + 92°
	Totale		75 000		